

A tutti i creditori

Loro sedi

Raccomandata A.R.

Lecco, lì

OGGETTO: Fallimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92 del R.D. 16/03/1942 comunico che il Tribunale Civile e Penale di Lecco, con sentenza del, ha dichiarato il fallimento della con sede in, nominando Giudice Delegato il Dott. Mirco Lombardi e Curatore il sottoscritto Dott.

I creditori e gli altri aventi diritto possono presentare istanza di ammissione al passivo, di rivendica, di restituzione o separazione presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Lecco (Via Cornelio 1 - 23900 Lecco).

Per la domanda di insinuazione non è necessaria la rappresentanza di un legale (le eventuali spese saranno riconosciute al chirografo solo se dimostrato il loro pagamento).

Le domande, redatte in carta semplice, dovranno essere corredate degli opportuni documenti giustificativi attestanti la titolarità del credito richiesto o dei diritti che si intendono far valere.

Sul retro della presente trovate alcune indicazioni sui documenti da allegare alle istanze di ammissione al passivo.

L'**udienza di verifica dello stato passivo** avrà luogo presso la sede del Tribunale di Lecco, innanzi all'Ill.mo Giudice Delegato, **il giorno alle ore**

Si fa presente che 15 giorni prima dell'udienza il curatore depositerà presso la cancelleria fallimentare il progetto di stato passivo previsto dall'art. 95 della L. Fall. che potrete esaminare ed al quale potrete presentare osservazioni scritte fino a cinque giorni prima dell'udienza predetta.

Poiché, ai sensi dell'art. 101 L. Fall., **le domande "depositate in cancelleria oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive"**, vi invito a presentare le istanze di insinuazione entro e non oltre il giorno

Ai fini delle successive comunicazioni si prega di indicare il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica o l'elezione del domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale, indicando la modalità di notificazione e di comunicazione prescelta; in difetto le comunicazioni saranno effettuate presso la cancelleria fallimentare, ai sensi dell'art. 93, co. 5, L. Fall.

Vi invito altresì ad indicare la vostra disponibilità a far parte del comitato dei creditori.

Con l'occasione Vi invito anche a comunicarmi quanto a Vostra conoscenza sulle circostanze del fallimento, anche per l'eventuale reperimento dei beni, al fine di un proficuo e sollecito svolgimento della procedura.

Distinti saluti.

Il Curatore

Dott.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL'ISTANZA DI AMMISSIONE AL PASSIVO

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti giustificativi del credito, pena l'ammissione della sola parte di credito effettivamente accertabile, specificando altresì se si richiede l'ammissione a titolo chirografario o privilegiato (indicando per quest'ultimo il riferimento di legge).

1. Fornitori di beni e servizi:

- copia fatture e DDT;
- copia documentazione pagamenti insoluti (ri.ba., assegni, effetti, cambiali in originale);
- copia atti esecutivi (decreti ingiuntivi, precetti, pignoramenti) e copia iscrizioni ipotecarie;
- estratto conto delle transazioni avvenute nell'anno anteriore alla declaratoria di fallimento.

2. Dipendenti:

- copie buste paga dei mesi non totalmente saldati e prospetto riepilogativo (con separata indicazione dei crediti delle ultime tre mensilità);
- prospetto di calcolo del TFR;
- prospetto di calcolo degli eventuali importi richiesti per interessi e rivalutazione monetaria;
- dettaglio analitico di eventuali acconti ricevuti.

I crediti vanno quantificati al lordo delle ritenute fiscali e al netto di quelle previdenziali a carico del dipendente.

3. Professionisti

- copia parcelle o fatture emesse;
- copia note pro-forma con conteggio CPP e IVA;
- copia eventuale documentazione per anticipazioni effettuate;
- copia eventuale contratto di prestazioni professionali.

4. Agenti

- copia fatture con allegata distinta delle provvigioni maturate nell'ultimo anno di prestazione;
- certificato iscrizione ruolo agenti e rappresentanti di commercio;
- copia contratto d'agenzia;
- documentazione eventuali altri crediti richiesti.

5. Artigiani e Cooperative

- copia fatture e DDT;
- certificato d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o all'albo prefettizio;
- copia dichiarazione dei redditi e IVA anno di prestazione e precedente;
- copia libro matricola o Mod. DM 10 relativo al periodo in cui è sorto il credito.

6. Istituti di Credito:

- copia contratti di c/c, comunicazioni di concessione e revoca degli affidamenti nonché generalità complete dei soggetti depositari di firma dalla data di inizio del rapporto;
- copia estratti conto analitici intestati e cointestati al soggetto fallito completi di scalari per valuta degli ultimi due anni e saldo del conto bancario autenticato o certificato ex L. Bancaria, nonché elenco degli eventuali titoli mobiliari intestati al fallito ed elenco delle eventuali cassette di sicurezza, copia di eventuali titoli di pegno, prospetto di ricalcolo degli interessi maturati (anatocismo);
- immediata messa a disposizione dell'eventuale capitale giacente in conti correnti o accreditato sotto altre forme di risparmio e di accrediti ricevuti dopo la declaratoria di fallimento, con invio di A/C intestato alla procedura, da recapitare a questo studio.

7. Locatori (e Leasing)

- copia contratti di locazione;
- prova richiesta di aggiornamento Istat e relativo prospetto di calcolo ante e post fallimento;
- estratto conto con copia ultimi pagamenti ricevuti;
- in caso di leasing allegare copia verbali di consegna/collaudo, piano finanziario contrattuale, variazioni rate per interessi ed estratto conto completo.

8. Crediti ipotecari

- documentazione dell'ipoteca e nota di trascrizione (compresa quella relativa agli interessi);
- documentazione delle spese per la costituzione e l'eventuale rinnovazione.

N.B.:

- Note di accredito IVA: il Ministero delle Finanze, con Circolare 77/E del 17/04/2000 ha disposto che le note d'accredito Iva ai sensi dell'art. 26, co. 2, DPR 633/72 potranno essere accettate dalla procedura solo dopo il decreto d'esecutività del piano di riparto finale di cui all'art. 110 L.F.;
- Interessi: in caso di richiesta di interessi allegare prospetto di calcolo dettagliato indicando capitale, decorrenza, saggio applicato.

In mancanza di tali elementi gli interessi non verranno ammessi al passivo.